

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2261</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASCIADRI, MOSCA, BATTINO-VITTORELLI, MACCHIAVELLI, CALDORO, SPINELLI, DELLA BRIOTTA, VENTURINI, PELLICANI MICHELE, ARTALI, MANCA, SALVATORE, BANDIERA**

*Presentata il 4 luglio 1973*

### Norme per la riorganizzazione ed il funzionamento del servizio repressione frodi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, dal 1° gennaio 1973, a seguito della abolizione delle imposte di consumo e dei relativi uffici, i compiti svolti da questi ultimi in materia vitivinicola (rilascio bollette accompagnamento trasporto vini, registri partitari, ecc.) sono stati trasferiti agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura (decreto ministeriale 4 dicembre 1972). Inoltre, dal 1° aprile 1973, è entrato in vigore il decreto ministeriale 3 marzo 1973 (*Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1973, n. 71) il quale — in attuazione del Regolamento CEE n. 1769 del 1972, concernente norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri dei prodotti vinosi — ha enormemente ampliato i compiti in precedenza svolti dai soppressi uffici delle imposte di consumo. Pertanto, il personale del servizio di repressione delle frodi si è venuto a trovare nella precaria condizione di dover sopperire non solo all'attività alla quale in precedenza attendevano circa ventimila unità (tanto era l'organico dei soppressi uffici delle imposte di consumo) ma a dover affrontare anche i nuovi e maggiori compiti derivanti dall'applicazione del citato decreto ministeriale 3 marzo 1973.

Basti solo considerare che il servizio di repressione delle frodi deve ora provvedere:

1) al protocollo delle bollette di accompagnamento dei prodotti vinosi che gli operatori inviano ai vari istituti di vigilanza;

2) allo spoglio e trasmissione delle bollette che devono essere poi inoltrate, per i successivi controlli, agli istituti di vigilanza dalla cui circoscrizione provengono determinati prodotti;

3) alla timbratura e registrazione delle bollette di accompagnamento;

4) alla compilazione delle bollette medesime nei casi previsti;

5) alla attestazione dei motivi che giustificano la proroga della validità delle bollette stesse;

6) alla vidimazione dei registri di carico e scarico che devono tenere le tipografie che stampano i documenti di cui sopra e gli enti che le distribuiscono;

7) al protocollo della documentazione che, in materia di bollette di accompagnamento, invieranno i comuni e gli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

A ciò si aggiungono gli incombenti derivanti da alcuni regolamenti comunitari, quali quelli, ad esempio, relativi al burro, al latte in polvere, al vino, ecc. Né poi è da sottacere l'impegno che comporta agli organi di vigilanza l'applicazione dei disciplinari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, o, più semplicemente, dei vini a denominazione di origine controllata e garantita.

Di fronte ai sempre maggiori ed impegnativi compiti che il servizio è chiamato ad assolvere, il numero degli addetti alla vigilanza è del tutto inadeguato per garantire una efficace e capillare azione di controllo, per cui, in pratica, molti sono i settori per cui la vigilanza è saltuaria o molto scarsa.

Basti pensare che, a tutt'oggi, il servizio presenta un organico di 250 elementi (il 60 per cento dei posti in organico è ad esaurimento); per cui si ha una disponibilità media di circa 2 unità per provincia, tra personale chimico addetto ai controlli od amministrativo.

Anche se il personale attualmente in organico è, come si è detto, insufficiente per le reali esigenze dell'attività di controllo, soddisfacenti invece possono definirsi i risultati conseguiti dallo stesso: ciò è dovuto al lodevole impegno ed allo spirito di sacrificio che detto personale pone nell'espletamento della propria attività.

Nel periodo 1953-1971 sono stati effettuati:

sopralluoghi . . . .	n. 1.031.480
prelievi ed analisi di campioni . . . . .	» 323.465
denunce all'autorità giudiziaria . . . . .	» 77.185
contravvenzioni . . . .	» 53.952

Resta fermo, tuttavia, che il servizio repressione frodi necessita, al più presto, di un notevole potenziamento. Non è da sottacere, al riguardo, il fatto che il Parlamento e la stampa specializzata, facendosi portavoce della opinione pubblica, hanno più volte invocato, in modo sempre più pressante, che venga potenziata l'attività degli organi preposti a reprimere le frodi.

A soddisfare le esigenze sopra illustrate si provvede con l'unità proposta di legge, la quale nell'articolo 1 provvede alla formale istituzione del nuovo servizio repressioni frodi ed a fissare i compiti che hanno tutti attinenza con la tutela economica dei prodotti della e per l'agricoltura. Con l'articolo 2 si crea la struttura periferica del nuovo servizio repressioni frodi. Di rilievo, l'organizzazione regionale degli uffici periferici e la possibile istituzione di uffici staccati in zone ad alto livello produttivo.

Nell'articolo 3 si prevedono appositi ruoli, data la particolare delicatezza dei compiti della peculiare specializzazione professionale richiesta al personale dipendente, che giustificano l'istituzione di appositi ruoli, come previsto dal presente articolo. Nell'articolo 4 si fissano le modalità per il reclutamento del personale ed il relativo svolgimento della carriera. Con l'articolo 5 si stabiliscono le norme transitorie sulla soppressione degli istituti di vigilanza.

Nell'articolo 6 si stabilisce il collocamento dei nuovi ruoli del personale già inquadrato nei ruoli organici o ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'articolo 7 si stabiliscono le nuove norme sull'inquadramento del personale di ruolo che presta servizio per la repressione delle frodi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

#### *Organo centrale per la repressione delle frodi.*

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito l'Ispettorato per la repressione delle frodi, cui è demandata l'applicazione delle disposizioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nonché l'applicazione delle altre discipline nella preparazione e nel commercio di alimenti e bevande demandate allo stesso Ministero con norme successive.

L'Ispettorato di cui al precedente comma dirige, coordina e controlla l'attività degli organi periferici di cui al seguente articolo.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà, mediante proprio decreto, all'organizzazione dell'Ispettorato per la repressione delle frodi.

### ART. 2.

#### *Organi periferici per la repressione delle frodi.*

Alle dipendenze dell'ispettorato di cui al precedente articolo sono istituiti 16 uffici compartimentali costituiti da:

- a) sezione vigilanza;
- b) sezione analisi;
- c) sezione amministrativo-contabile.

Per particolari esigenze, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, potranno essere istituiti alle dipendenze di ciascun ufficio compartimentale, uffici di zona costituiti della sola sezione di vigilanza.

Col decreto di cui al comma precedente verranno anche indicati la sede degli uffici compartimentali e degli uffici di zona e la circoscrizione territoriale loro affidata.

Agli uffici compartimentali spetta:

- a) espletare l'attività di controllo e gli altri compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono agli istituti di vigilanza di cui all'articolo 87 del regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;
- b) espletare ogni altro compito demandato dalle leggi e dai regolamenti.

Per l'applicazione delle norme relative al commercio del riso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi della collaborazione dell'Ente nazionale risi e del suo personale tecnico appositamente delegato. Nel decreto ministeriale di incarico, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà essere indicata anche la circoscrizione territoriale a detto ente affidata.

### ART. 3.

#### *Ruoli del personale per la repressione delle frodi.*

Per l'espletamento dei compiti dell'ispettorato sono istituiti i ruoli di cui alle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 e sono soppressi i ruoli di cui alle tabelle XII e XIII annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e alla tabella IX annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

In relazione all'aumento dei posti di organico, derivante dall'attuazione del precedente comma, sono soppressi altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli ordinari del Ministero dell'agricoltura.

Le mansioni di contabile presso l'Ispettorato e gli uffici compartimentali sono affidate al personale del ruolo centrale e periferico dei servizi contabili del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale che — a norma dei successivi articoli — è inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle 1 e 2, con esclusione di quello con qualifica di direttore di divisione, o equiparata, e superiore, è conferita, nei limiti dei compiti cui è preposto, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; esso sarà munito di una speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il personale inquadrato nel ruolo di cui alla annessa tabella 4, che alla data di entrata in vigore della presente legge, opera con la qualifica di agente di polizia giudiziaria, è confermato in detta qualifica.

### ART. 4.

#### *Nomina in prova, titoli di studio e svolgimento della carriera.*

La nomina in prova alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge si consegue secondo le norme pre-

viste dalle vigenti disposizioni e sempre che si sia in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea in giurisprudenza per il ruolo amministrativo di cui alla annessa tabella 1;

b) diploma di laurea in scienze agrarie per il ruolo tecnico superiore di cui all'annessa tabella 1;

c) diploma di perito agrario per il ruolo di cui all'annessa tabella 2;

d) diploma di perito chimico o di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia o di perito agrario specializzato in elaiotecnica per il ruolo di cui alla annessa tabella 3;

e) titoli di studio previsti dalle vigenti disposizioni per i ruoli di cui alle annesse tabelle 4 e 5.

Lo svolgimento della carriera del personale inquadrato nei ruoli di cui alla presente legge è regolato dalle norme in vigore.

La carriera del ruolo degli analisti di cui alla tabella IV annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, è equiparata a quella degli sperimentatori di cui alla tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Al concorso per la nomina a direttore di sezione degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono ammessi anche gli analisti di cui al precedente comma i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio.

#### NORME FINALI E TRANSITORIE.

##### ART. 5.

##### *Soppressione degli istituti di vigilanza.*

Contemporaneamente alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 2, è abrogato l'articolo 87 del regolamento approvato con regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 1361.

Gli istituti di vigilanza incaricati per la repressione delle frodi continueranno a svolgere la loro attività sino all'entrata in vigore dei decreti di cui al primo comma.

I beni mobili ed immobili acquistati dagli istituti di vigilanza con i contributi ministeriali per il funzionamento del servizio repressioni frodi, sono trasferiti agli uffici compartimentali. Le modalità di trasferimento dei predetti beni sono stabilite con uno o più decreti del Ministero per l'Agricoltura e per le foreste.

ART. 6.

*Collocamento nei nuovi ruoli del personale già inquadrato nei ruoli organici o ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopra i posti dei ruoli di cui alle tabelle XII e XIII annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e alla tabella IX annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, è collocato, rispettivamente nei ruoli di cui alle tabelle 1, 2 e 4 annesse alla presente legge, con l'attribuzione delle corrispondenti qualifiche e conservando l'anzianità di qualifica e di carriera acquisite.

Nella prima attuazione della presente legge e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il personale appartenente a ruoli organici o ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che abbia prestato senza soluzione di continuità e continui a prestare la propria opera per il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi, può mediante apposita domanda, chiedere il passaggio nei corrispondenti ruoli di cui alle annesse tabelle.

Gli impiegati predetti saranno collocati nel nuovo ruolo con l'attribuzione della qualifica corrispondente e con la relativa anzianità di servizio e di qualifica.

ART. 7.

*Inquadramento del personale non di ruolo che presta servizio per la repressione delle frodi.*

Successivamente all'attuazione delle norme di cui ai precedenti articoli, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno banditi concorsi colloquio per il conferimento dei posti delle qualifiche iniziali dei ruoli, riservati a coloro che, da data anteriore al 31 dicembre 1972 e senza soluzione di continuità, prestano la loro opera esclusivamente per il servizio repressione delle frodi presso gli istituti di vigilanza.

La partecipazione al concorso colloquio per il ruolo degli esperti è subordinata al possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 32, lettera b), della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative ai requisiti previsti per l'ammissione all'impiego statale ad eccezione del limite di

età che viene elevato a 55 anni, comprensivo di tutte le elevazioni consentite.

Ai fini del raggiungimento delle anzianità prescritte per il collocamento nelle qualifiche superiori alle iniziali dei vincitori dei concorsi riservati al personale di cui al primo comma, il servizio prestato anteriormente all'entrata in ruolo in modo continuativo e lodevole in categoria corrispondente alla carriera cui appartiene il ruolo al quale si accede, è valutabile per metà.

Ai fini del trattamento di quiescenza al personale sopracitato si applicano le norme di cui all'articolo 42 della precitata legge n. 1304.

**ART. 8.**

È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

TABELLA 1

CARRIERA DIRETTIVA PER IL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

Parametro	QUALIFICA	Numero posti
530	Direttore dell'Ispettorato per la repressione delle frodi . . . .	1
RUOLO AMMINISTRATIVO CENTRALE E PERIFERICO		
530	} Direttore di divisione aggiunto . . . . .	6
487		
455		
426		
387		
307	Direttore di sezione . . . . .	19
257	} Consigliere . . . . .	
190		
TOTALE . . .		25
RUOLO TECNICO SUPERIORE CENTRALE E PERIFERICO		
530	} Ispettore capo aggiunto . . . . .	6
487		
455		
426		
387		
307	Ispettore superiore . . . . .	19
257	} Ispettore . . . . .	
218		
TOTALE . . .		25

TABELLA 2

*Ruolo centrale e periferico degli Esperti del Servizio repressioni frodi*

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	QUALIFICA	Numero posti
370	Esperto capo . . . . .	30
302	} Esperto principale . . . . .	135
260		
227	} Esperto . . . . .	135
188		
160		
	TOTALE . . . . .	300

TABELLA 3

*Ruolo centrale e periferico dei Periti chimici del Servizio repressione frodi*

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	QUALIFICA	Numero posti
370	Perito capo . . . . .	9
302	} Perito principale . . . . .	41
260		
227	} Perito . . . . .	40
188		
160		
	TOTALE . . . . .	90

TABELLA 4

*Ruolo centrale e periferico del personale di Segreteria del Servizio repressione frodi*

CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	QUALIFICA	Numero posti
245	Coadiutore superiore . . . . .	11
213	} Coadiutore principale . . . . .	50
183		
163	} Coadiutore . . . . .	49
133		
120		
	TOTALE . . .	110

TABELLA 5

*Ruolo del personale Ausiliario addetto ai laboratori del Servizio repressione frodi*

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Parametro	QUALIFICA	Numero posti
165	} Preparatore . . . . .	40
143		
	TOTALE . . .	40